

La valutazione nella scuola primaria: breve guida per gli insegnanti (Ordinanza Ministeriale n.182/2020)

Dott.ssa Raffaella Maggi

*Pedagogista Clinico UNIPED- Esperto Nuclei Esterni Valutazione IN-
VALSI – Università Politecnica delle Marche- Link Campus University*

Normativa di riferimento

- LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104, recante “*Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*”.
- LEGGE 8 ottobre 2010, n. 170, recante “*Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico*”.
- LEGGE 13 luglio 2015, N. 107: *Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*.
- LEGGE 20 agosto 2019, n. 92, recante “*Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica*”.
- LEGGE 6 GIUGNO 2020, n. 41, concernente “*Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione per la continuità della gestione accademica*”.
- D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122: *Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia*, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.
- DECRETO N. 254 del 16 novembre 2021 recante il “*Regolamento recante indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89*”.
- DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, N. 62: *Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di stato*, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
- DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66 recante “*Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107*”.
- D.M. 3 ottobre 2017, N. 741: *Regolamenta l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione*.
- D.M. 3 ottobre 2017, N. 742: *Regolamenta le modalità per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione ed adotta gli allegati modelli nazionali per la certificazione al termine della scuola primaria e al termine della scuola secondaria di primo grado*.
- CIRCOLARE MIUR 10 ottobre 2017, N. 1865: *Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione*.
- NOTA N. 2158 del 4 dicembre 2020.
- ORDINANZA MINISTERIALE N°172 del 4 dicembre 2020.
- LINEE GUIDA “*Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria*”.

L’Ordinanza Ministeriale n. 172 del 4 dicembre 2020 del Ministero dell’Istruzione (attuativa del decreto legislativo n. 62/2017), stabilisce che, dall’anno scolastico 2020/2021, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella Scuola Primaria venga espressa, per ciascuna delle discipline

di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, compreso l'insegnamento trasversale di Educazione civica (introdotto con la Legge n. 92/2019), attraverso un giudizio di tipo descrittivo riportato nel documento di valutazione, nell'ottica formativa e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti.

Il documento con allegate le Linee Guida chiede alla scuola di valutare con un approccio orientato a strutturare giudizi che informano, in un'ottica ecologica, gli alunni/le alunne e le famiglie relativamente le *capabilities* ed eventuali criticità e di indirizzare con chiarezza gli sforzi di tutti gli attori nella direzione del miglioramento dello studente e della studentessa e del suo orientarsi nell'approccio al metodo di studio.

I giudizi descrittivi sono riferiti agli obiettivi oggetto di valutazione definiti nel curricolo verticale di ciascuna Istituzione scolastica e sono correlati a differenti livelli di apprendimento¹.

La valutazione ha una funzione formativa fondamentale: è parte integrante della professionalità del docente, si configura come strumento insostituibile di costruzione delle strategie didattiche e della diade insegnamento/apprendimento e risulta strumento imprescindibile non per misurare, ma per attribuire valore alla progressiva costruzione della conoscenza da parte di ogni singolo alunno/a, per implementare le abilità e le conoscenze e per sollecitare il dispiego delle potenzialità di ciascuno partendo dagli effettivi livelli di apprendimento raggiunti, per sostenere e potenziare la motivazione al continuo miglioramento a garanzia del successo formativo e scolastico.

L'Ordinanza n. 172 illustra in modo chiaro e dettagliato come la valutazione debba incentrarsi:

- sul curricolo di Istituto;
- su quanto indicato nel documento *“Le Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola dell'Infanzia e del Primo Ciclo d'Istruzione”*;
- sulla scelta degli obiettivi e dei traguardi;
- sulla personalizzazione dei percorsi.

L'importanza del giudizio descrittivo nella valutazione

Non è la prima volta che la scuola italiana è chiamata ad utilizzare giudizi descrittivi per la valutazione.

Nel 1977, la Legge 517, aveva sostituito, per la prima volta, i voti espressi in decimi con i giudizi.

All'art. 4 della citata legge si chiede che: *“L'insegnante o gli insegnanti di classe sono tenuti a compilare ed a tenere aggiornata una scheda personale dell'alunno contenente le notizie sul medesimo e sulla sua partecipazione alla vita della scuola nonché le osservazioni sistematiche sul suo processo di apprendimento e sui livelli di maturazione raggiunti. Dagli elementi registrati sulla scheda viene desunta trimestralmente dall'insegnante o dagli insegnanti della classe una valutazione*

¹ All'art. 3 commi 4 e 5 dell'O.M. n.172/2020 si esplicita che *“I giudizi descrittivi, di cui al comma 1, sono riferiti agli obiettivi oggetto di valutazione definiti nel curricolo d'istituto, e sono riportati nel documento di valutazione. Nel curricolo di istituto sono individuati, per ciascun anno di corso e per ogni disciplina, gli obiettivi di apprendimento oggetto di valutazione periodica e finale. Gli obiettivi sono riferiti alle Indicazioni Nazionali, con particolare attenzione agli obiettivi disciplinari e ai traguardi di sviluppo delle competenze”*.

adeguatamente informativa sul livello globale di maturazione, il cui contenuto viene illustrato ai genitori dell'alunno o a chi ne fa le veci dall'insegnante o dagli insegnanti, unitamente alle iniziative eventualmente programmate in favore dell'alunno ai sensi dell'articolo 2. Gli elementi della valutazione trimestrale costituiscono la base per la formulazione del giudizio finale di idoneità per il passaggio dell'alunno alla classe successiva”.

Con la Ministra Gelmini, nel 2008, si fece ritorno al voto numerico e da allora molto si è parlato di valutazione ma senza nessun cambiamento di ordine normativo.

Ora si chiede che la valutazione, attraverso un confronto sistematico tra i risultati attesi nel percorso compiuto e l'impegno profuso dall'alunno/a e nell'ottica formativa/informativa, abbia lo scopo di:

- ✓ verificare i risultati raggiunti in termini di conoscenze, abilità e competenze rendendo costruttivo l'incontro con l'alunno/a;
- ✓ creare i presupposti che permettano all'alunno/a di vedere la valutazione non come un'attribuzione sul proprio valore ma piuttosto come modalità da esperire come un momento utile alla propria crescita, in cui imparare a conoscere i propri punti di forza e di debolezza, in cui comprendere in che modo far fronte agli eventuali insuccessi utilizzando strategie adeguate;
- ✓ accertare il grado di maturazione dell'alunno/a, considerato il suo punto di partenza;
- ✓ vagliare la validità del metodo di insegnamento e le strategie messe in atto come mediazione tra i saperi e gli stili apprenditivi dell'alunno/a;
- ✓ modificare la progettazione educativa e didattica;
- ✓ stimolare alla partecipazione e potenziare la motivazione e l'autostima.

Nel complesso percorso di valutazione, oltre ai risultati misurabili, concorrono:

1. le osservazioni occasionali e sistematiche da registrare attraverso griglie, *checklist*, diari di bordo;
2. attenzione ai ritmi di apprendimento di ciascun alunno/a;
3. riconoscimento dei diversi stili cognitivi;
4. apprezzamento dell'interesse e della partecipazione alle attività proposte.

Un **monitoraggio costante dei risultati** consente di rimuovere, con opportuni interventi compensativi di recupero e potenziamento, le difficoltà e i ritardi che si evidenzieranno nel processo di apprendimento dei singoli allievi.

Il documento per eccellenza del segmento della Scuola Primaria, le Indicazioni Nazionali per il curriculum della Scuola dell'Infanzia e del Primo Ciclo d'Istruzione, stabilisce che *“Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali devono essere coerenti con gli obiettivi e i traguardi previsti dalle Indicazioni e declinati nel curriculum”*. Difatti essi “[...] rappresentano dei riferimenti ineludibili per gli insegnanti, indicano piste culturali e didattiche da percorrere e aiutano a finalizzare l'azione educativa allo sviluppo integrale dell'allievo”. Le Indicazioni Nazionali, così come declinate nel Curriculum di Istituto e nel piano annuale della singola classe, costituiscono dunque il documento di riferimento principale per individuare e definire il repertorio degli obiettivi di apprendimento, oggetto della valutazione periodica e finale di ciascun alunno/a in ogni disciplina. Più dettagliatamente, la normativa

indica che “*gli obiettivi di apprendimento individuano campi del sapere, conoscenze e abilità ritenuti indispensabili al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze*”.

Gli obiettivi di apprendimento

Le Linee Guida specificano che:

- 1. gli obiettivi descrivono** manifestazioni dell’apprendimento in modo sufficientemente specifico ed esplicito da poter essere osservabili. Ai fini della progettazione annuale, i docenti possono utilizzare gli obiettivi così come proposti dalle Indicazioni Nazionali oppure riformularli, purché espressi in modo che siano osservabili, che non creino ambiguità interpretative e in coerenza con i traguardi di sviluppo delle competenze;
- 2. gli obiettivi contengono** sempre sia l’azione che gli alunni e le alunne devono mettere in atto, sia il contenuto disciplinare al quale l’azione si riferisce.

Più specificamente:

- **l’azione** fa riferimento al processo cognitivo messo in atto. Nel descrivere i processi cognitivi è dunque preferibile evitare l’uso di descrittori generici e utilizzare verbi, quali ad esempio *elenicare, collegare, nominare, riconoscere, riprodurre, selezionare, argomentare, distinguere, stimare, generalizzare, fornire esempi*, che identificano tali manifestazioni con la minore approssimazione possibile. In tal modo gli obiettivi sono espressi così da non generare equivoci nei giudizi valutativi;
- **i contenuti disciplinari** possono essere di tipo fattuale (terminologia; informazioni; dati; fatti), concettuale (classificazioni; principi), procedurale (algoritmi; sequenze di azioni) o metacognitivo (imparare a imparare; riflessione sul processo). Nel repertorio di obiettivi scelti come oggetto di valutazione è importante che siano rappresentate in modo bilanciato le diverse tipologie.

I livelli di apprendimento e i criteri

Le nuove disposizioni del M.I.U.R. prevedono che il giudizio descrittivo di ogni studente e ogni studentessa dovrà essere riportato nel documento di valutazione e sarà riferito a quattro differenti livelli di apprendimento:

- **Avanzato:** *l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente, sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità.*
- **Intermedio:** *l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note, utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.*
- **Base:** *l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.*
- **In via di prima acquisizione:** *l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente. I livelli di apprendimento saranno riferiti agli esiti raggiunti da ogni alunno in relazione agli obiettivi di ciascuna disciplina. Nell’elaborare il giudizio descrittivo si terrà conto del percorso fatto e della sua evoluzione.*

Per gli obiettivi non ancora raggiunti o per gli apprendimenti in via di prima acquisizione la normativa prevede che *“L’istituzione scolastica, nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento”* (art. 2, comma 2 del decreto legislativo n. 62/2017). È dunque importante che i docenti strutturino percorsi educativo-didattici tesi al raggiungimento degli obiettivi, coordinandosi con le famiglie nell’individuazione di eventuali problematiche legate all’apprendimento, mettendo in atto **strategie di individualizzazione e personalizzazione**.

Per addivenire alle descrizioni dei giudizi, nell’ottica della corresponsabilità del team degli insegnanti, della coerenza relativamente gli obiettivi e le attività progettate, la trasparenza, **la valutazione dovrà essere fondata su criteri**.

Il D.P.R. n. 275/1999 all’articolo 4, comma 4 stabilisce che le scuole *“Individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale”*, definendo quindi anche il modello del documento di valutazione (a differenza di quello della Certificazione delle competenze che è nazionale, come previsto dall’articolo 10, comma 3 del D.P.R. n. 275/1999).

Nel progetto formativo nazionale il Dirigente Tecnico dell’USR Lombardia, Prof. Milena Piscozzo, individua come criteri fondamentali:

- ✓ **autonomia**: l’alunno porta a termine una consegna senza l’intervento dell’insegnante;
- ✓ **continuità**: l’apprendimento viene messo in atto più volte e non solo in modo sporadico;
- ✓ **tipologia della situazione**: nota e non nota;
- ✓ **risorse mobilitate**: l’alunno utilizza risorse messe a disposizione dall’insegnante oppure ricercate anche da solo;
- ✓ **responsabilità**: rispetta i temi assegnati e le fasi previste del lavoro, porta a termine la consegna ricevuta;
- ✓ **flessibilità, resilienza e creatività**: reagisce a situazioni o esigenze non previste con proposte e soluzioni funzionali e all’occorrenza divergenti, con utilizzo originale di materiali, ecc.;
- ✓ **consapevolezza**: è consapevole degli effetti delle sue scelte e delle sue azioni;
- ✓ **altre dimensioni** eventualmente elaborate dal Collegio Docenti (inserite nei criteri di valutazione all’interno del PTOF).

Tra queste ultime si potrebbero considerare:

- ✓ **interdisciplinarietà**: fare collegamenti fra le discipline;
- ✓ **saper spiegare i procedimenti** seguiti per svolgere il compito richiesto (in una sorta di *task analysis*);
- ✓ **mettere a confronto** differenti opinioni, soluzioni, strumenti;
- ✓ **saper tornare sui propri errori** e auto correggersi;
- ✓ **capacità critica**.

Per la valutazione di Religione Cattolica, Attività alternativa, Comportamento, Giudizio globale si continua a seguire quanto previsto dal decreto legislativo n. 62/2017, nelle stesse modalità deliberate dalle Istituzioni Scolastiche.

Valutazione alunni con disabilità

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è espressa con giudizi descrittivi coerenti con gli obiettivi individuati nel Piano Educativo Individualizzato predisposto secondo le modalità previste ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.

Se nel Piano Educativo Individualizzato non sono declinati obiettivi per alcune discipline, a seguito della gravità della disabilità, sul documento di valutazione non si riporta la descrizione, che invece deve esserci per le discipline affrontate e per gli obiettivi individualizzati appositamente predisposti. La nuova normativa prevede una maggiore personalizzazione della valutazione per ogni singolo studente, a maggior ragione per gli studenti con disabilità per i quali si dovrà attuare la massima flessibilità per descrivere i processi e gli apprendimenti in base a quanto progettato nel **Piano Educativo Individualizzato (PEI)**.

I criteri individuati nelle Linee Guide (Autonomia - Tipologia della situazione - Risorse mobilitate – Continuità) sono adeguate a descrivere i livelli di apprendimento degli studenti con disabilità anche grave, modulando e adattando la descrizione a quanto previsto nel Piano Educativo Individualizzato. Resta la possibilità per le Istituzioni Scolastiche di modificare e/o integrare le dimensioni per rispondere alla descrizione dei processi di alunne e alunni con disabilità grave. Non si modificano i livelli. È comunque possibile integrare il documento di valutazione con una nota che permetta di rappresentare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

Valutazione alunni con disturbi specifici di apprendimento

La valutazione degli apprendimenti degli alunni e delle alunne con disturbi specifici dell'apprendimento viene effettuata in base a quanto previsto dal D. Lgs. n. 62/2017 e dall'articolo 4, comma 2 dell'O.M. n. 172/2020: "2. La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento tiene conto del piano didattico personalizzato predisposto dai docenti contitolari della classe ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170". Gli obiettivi di apprendimento sono quelli della classe.